



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



ISTITUTO STATALE "A. ROSMINI" GROSSETO
Prot. 0008465 del 12/10/2024
I-1 (Uscita)

Adottato con delibera del Consiglio di Istituto n°72- del 09-10-2024

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Definizioni)

- «**D.I.**» o «**D.I. 129/2018**»: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in G.U.R.I. n. 267 del 16 novembre 2018;
- «**Schema di Regolamento**»: il regolamento adottato dal Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018, che determina i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell'attività negoziale in esame;
- «**T.U.**»: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- «**CCNL**»: il CCNL del 29 novembre 2007, recante «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007», applicabile nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018;
- «**Dirigente Scolastico**» o «**D.S.**»: il soggetto posto al vertice dell'Istituzione Scolastica o Educativa, deputato a svolgere il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h) del D.I.;
- «**Istituzione Scolastica**» o «**Istituzione**»: l'Istituzione Scolastica o Educativa statale, alla quale si applicano le disposizioni del presente Schema di Regolamento;
- «**Incaricati**»: soggetti interni o esterni ai quali vengono conferiti gli incarichi individuali oggetto del presente Schema di Regolamento;
- «**Incarichi**» o «**Incarico**»: gli incarichi individuali conferiti a soggetti interni o esterni da parte del Dirigente Scolastico.

Art. 2

(Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Schema di Regolamento)

1. Il presente Schema di Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018 definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico.



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



2. Il conferimento degli Incarichi di cui al presente Schema di Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
3. Sono esclusi dal presente Schema di Regolamento gli affidamenti in cui l'apparato strumentale di persone e mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull'attività individuale dell'Incaricato, ovvero gli appalti di servizi.
4. Rientrano nella disciplina del presente Schema di Regolamento gli Incarichi conferiti dalle Istituzioni Scolastiche a:
 - i. personale interno;
 - ii. personale di altre Istituzioni Scolastiche;
 - iii. personale esterno appartenente ad altre PA;
 - iv. personale esterno (privati).

REGIME AUTORIZZATORIO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A DIPENDENTI PUBBLICI

Nei casi in cui gli Incarichi siano conferiti a dipendenti pubblici, è necessario rispettare le specifiche previsioni di cui all'articolo 53 («*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*») del D.Lgs. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del T.U. Pubblico Impiego, le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire a dipendenti pubblici incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

Il comma 5 della suddetta norma specifica, inoltre, che «[...] *il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente*».

3 Tra le tante, si vedano la Sentenza Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale della Basilicata, 1° luglio 2015, n. 36, in base alla quale «[...] *l'incarico esterno conferito in spregio ai presupposti di legge, ed in particolare quando il compito esternalizzato poteva essere svolto dal personale in servizio, non può sortire alcuna utilità e l'intero esborso costituisce danno per l'Amministrazione; il legislatore, infatti, si è occupato di disciplinare in dettaglio i presupposti legittimanti il ricorso alle collaborazioni esterne, così esprimendo a monte una valutazione di utilità; ne consegue che è, oltretutto illegittimo, assolutamente inutile il conferimento di incarico che non rispetti i presupposti normativi*» e la Sentenza Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale centrale d'appello, 12 dicembre 2016, n. 634, la quale ha affermato quanto segue: «*La giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata, in materia indicando i parametri entro i quali i rapporti professionali esterni e le correlate spese sono da ritenersi lecite ed ha ritenuto per lo più antigiusdizionale e produttivo di danno erariale il conferimento di incarichi per attività alle quali si può far fronte con personale interno dell'ente, o che sono estranee ai suoi fini istituzionali, o che sono troppo onerose in rapporto alle disponibilità di bilancio. Di converso, in casi particolari e contingenti, è stata ammessa la legittimazione della P.A. ad affidare il perseguimento di determinate finalità all'opera di estranei dotati di provata capacità professionale e specifica conoscenza tecnica della materia di cui vengono chiamati ad occuparsi, ogni volta che si verificano: a) la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare; b) la mancanza di strutture e di apparati preordinati al loro soddisfacimento, ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, la carenza, in relazione all'eccezionalità delle finalità, del personale addetto, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo*».

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 - via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



Il comma 5 dell'art. 53 del T.U. Pubblico Impiego, prescrive dunque che gli Incarichi in questione siano disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che:

- i) tengano conto della specifica professionalità;
- ii) siano tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- iii) siano tali da escludere situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

L'art. 53 prevede, inoltre, che:

«Le pubbliche amministrazioni non possono conferire Incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'Amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (comma 8);

«I dipendenti pubblici non possono svolgere Incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (comma 7).

Le norme vigenti prevedono, pertanto, la necessità di una previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, nei casi in cui venga conferito ad un dipendente pubblico un Incarico retribuito. Per Incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 53, comma 6, terzo capoverso, del T.U. Pubblico Impiego, si intendono «[...] tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso»⁴. Il conferimento degli Incarichi in mancanza di autorizzazione determina le seguenti conseguenze:

- la nullità del provvedimento con cui viene conferito l'Incarico;
- la responsabilità disciplinare sia del dipendente che svolge l'Incarico sia del funzionario responsabile del procedimento dell'Amministrazione che ha conferito l'Incarico;
- il versamento del relativo compenso nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, destinato ad incrementare il fondo per la produttività dei dipendenti o di fondi equivalenti⁵.

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 - via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



4 Per approfondimenti, si rinvia al documento «*Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti*», (<http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-pubblico-e-organizzazione-pa/rapporto-di-lavoro-pubblico/incompatibilita-cumulo-di-impieghi-e>), predisposto dal tavolo tecnico composto dal Dipartimento della funzione Pubblica, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, avviato ad ottobre 2013, in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, volto a supportare le Amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di Incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

5 L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 53, comma 7-bis, del D.Lgs. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, l'autorizzazione «[...] *deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'Incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'Amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due Amministrazioni. In tal caso, il termine per provvedere è per l'Amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata*».

L'art. 53, comma 6, individua tuttavia alcuni casi in cui non è richiesta l'autorizzazione, ossia:

a) conferimento di Incarichi, in via alternativa, a:

- (i) dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;
- (ii) docenti universitari a tempo definito;
- (iii) altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali;

b) oppure nel caso di Incarichi, alternativamente:

- (i) aventi ad oggetto collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- (ii) aventi ad oggetto utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- (iii) aventi ad oggetto partecipazione a convegni e seminari;
- (iv) per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- (v) per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- (vi) conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 - via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



(vii) aventi ad oggetto attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

2.4 SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 508, comma 15, del D.Lgs. 297/1994, è consentito al personale docente «[...] *previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio*».

Oltre al personale docente, è consentito lo svolgimento di attività libero professionale anche al restante personale delle Istituzioni scolastiche impiegato a tempo parziale, con prestazione lavorativa inferiore o pari al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 56-bis, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*».

La suddetta norma prevede che: «*Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione*».

Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, oppure a tempo pieno, anche alla luce dell'interpretazione fornita dal Ministero della Funzione Pubblica 15 dicembre 2005, n. 220, trova invece applicazione il divieto di svolgere attività professionali di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.

2.5 INCARICHI A PERSONALE IN QUIESCENZA

Quanto alla normativa applicabile al personale in quiescenza, si ricorda che l'art. 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede che «*È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 [...] di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. [...] Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. [...]*».

Dunque, alla luce della citata normativa, è vietato conferire al personale in quiescenza:

Incarichi di studio e di consulenza;

Incarichi dirigenziali o direttivi;

Cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllate.

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 - via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



Sul punto si è espresso anche il Ministero per la Funzione Pubblica con circolare del 4 dicembre 2014, n. 6, nella quale è stato indicato che «[...] ai fini dell'applicazione dei divieti occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l'oggetto dell'incarico. La disciplina in esame non esclude alcuna delle forme contrattuali contemplate dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ma impedisce di utilizzare quelle forme contrattuali per conferire incarichi aventi il contenuto proprio degli incarichi vietati [...]».

La citata Circolare, nella quale sono specificati gli Incarichi inclusi e quelli esclusi dal divieto normativo di cui sopra, specifica che sono ammessi gli Incarichi di docenza «[...] purché si tratti di reali incarichi di docenza e l'incarico didattico sia definito con precisione e il compenso sia commisurato all'attività didattica effettivamente svolta [...]».

In ogni caso, si ricorda che la normativa di cui all'art. 5 del D.L. 95/2012 contempla un'eccezione ai divieti in questione, disponendo che sono consentiti incarichi e collaborazioni:

a titolo gratuito (con possibilità di prevedere un mero rimborso delle spese documentate);

abbiano una durata non superiore ad un anno.

PARTE II

CRITERI E LIMITI DI SELEZIONE

Art. 3

(Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione)

1. Il Dirigente Scolastico analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel rispetto del seguente *iter*:
 - a) ricognizione del personale interno all'Istituzione Scolastica;
 - b) in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all'istituto delle cc.dd. "collaborazioni plurime", ai sensi dell'art. 35 del CCNL (personale docente) e dell'art. 57 del CCNL (personale ATA);
 - c) in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure *sub a)* e *b)* abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001:
 - c.1) al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione;
 - c.2) in via residuale, a soggetti privati.
2. Rispetto al punto c), la selezione tiene conto, in via preferenziale, di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla PA. In caso di soggetti privati la selezione privilegerà soggetti che hanno già collaborato con istituzioni scolastiche.
3. L'Istituzione Scolastica può espletare l'*iter* selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.
4. L'Incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d'interesse con l'Incarico specifico e la professione svolta.

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 - via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



5. L'Istituzione Scolastica richiede un'autocertificazione che attesti quanto previsto dal precedente comma e la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013.
6. L'Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p.
7. Ai fini della stipula di contratti con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, l'Istituzione Scolastica deve richiedere obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001.

Art. 4

(Contenuto degli avvisi)

1. Quanto al contenuto dell'avviso di cui all'art. 3, esso potrà riportare, in via indicativa, i seguenti elementi:
 - a) oggetto dell'Incarico;
 - b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
 - c) specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei *curricula vitae*, con indicazione del relativo punteggio;
 - d) compenso previsto e modalità di remunerazione;
 - e) durata dell'Incarico;
 - f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;
 - g) modalità di svolgimento della procedura di selezione;
 - h) informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Nel caso in cui l'avviso riguardi più fasi o tutte le fasi dovrà riportare puntualmente l'ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale interno, personale di altra Istituzione Scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare nel dettaglio le diverse fasi procedurali che l'Istituzione seguirà ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'Incarico.

Art. 5

(Affidamento di Incarichi all'interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche)

1. L'Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà all'affidamento e la selezione si concluderà in tal modo.
2. Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l'Istituzione procederà ad individuare l'eventuale sussistenza di personale idoneo nell'ambito delle altre Istituzioni Scolastiche ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime.

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 - via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



3. Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
 - deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
 - deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
 - non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
 - non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.
4. Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
 - deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA;
 - non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.

Art. 6

(Affidamento a soggetti esterni)

1. Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, si fonda sui seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
 - c) la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;
 - d) gli Incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di Incarichi:

- in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
- in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società.

Art. 7

(Procedura per il conferimento degli Incarichi)

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.
2. Rispetto ai *curricula* di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti ritenuti necessari nel caso di specie e predeterminati all'interno dell'avviso:

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 - via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



- a) titoli di studio (laurea magistrale, quadriennale, triennale) valutati anche in relazione al punteggio conseguito;
 - b) altri titoli e specializzazioni (corsi *post* laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni linguistiche);
 - c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
 - d) eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche;
 - e) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'Incarico;
 - f) pubblicazioni e altri titoli.
3. L'Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare.
 4. L'Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria.
 5. La graduatoria redatta dalla commissione, approvata dal Dirigente Scolastico è pubblicata nell'apposita sezione di "Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione Scolastica.

Art. 8

(Deroga alla procedura comparativa)

1. Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire Incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:
 - a) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico;
 - b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
 - c) precedente procedura comparativa andata deserta;
 - d) collaborazioni meramente occasionali.

Di seguito si precisa relativamente al punto 8.1):

a) Affidamento a personale interno all'Istituzione

L'Istituto scolastico svolge preliminarmente una effettiva ricognizione sulla sussistenza o meno di professionalità interne che siano in grado di adempiere all'Incarico e rende noti i propri fabbisogni, in maniera trasparente e pubblica, attraverso un apposito avviso contenente criteri oggettivi e predeterminati di selezione.

Pertanto si procederà a raccogliere le eventuali disponibilità delle professionalità interne e a valutarne i *curricula vitae*. Nel caso in cui, all'esito della ricognizione, si riscontri la presenza di un profilo professionale rispondente a quello richiesto, si conferirà alla risorsa individuata un Incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di Incarico.

b) Ricorso a personale di altre Istituzioni mediante collaborazioni plurime

Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l'Istituto scolastico procederà ad individuare l'eventuale sussistenza di personale idoneo nell'ambito delle altre Istituzioni, ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime. In particolare, è previsto che:



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione, ai sensi dell'art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007: (i) deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza; (ii) non comporta esoneri, neanche parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio; (iii) non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio;

il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola. Tale collaborazione, ai sensi dell'art. 57 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007: (i) deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; (ii) non comporta esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.

Al fine di individuare l'Incaricato, l'Istituzione Scolastica richiedente può pubblicare sul proprio sito *web* un avviso rivolto al personale delle altre Istituzioni Scolastiche, con il quale manifesta l'intenzione di far ricorso ad un docente (o a personale ATA) in servizio presso tali Istituzioni, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri relativi alla selezione.

Contestualmente, l'Istituzione Scolastica che intende affidare l'Incarico potrebbe inoltrare alle altre Istituzioni Scolastiche un'apposita comunicazione, al fine di rendere nota l'intenzione di far ricorso a personale in servizio presso le Istituzioni destinatarie.

Accertata la disponibilità di soggetti idonei, è possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, con le modalità previste dal CCNL. Con Circolare n. 34815 del 2 agosto 2017, il Ministero ha evidenziato come l'utilizzo di tale strumento risulti particolarmente efficace ai fini della gestione di progetti proposti da reti di scuole.

c) La procedura ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 per il conferimento di Incarichi a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti esterni

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, l'Istituto scolastico può attribuire Incarichi a dipendenti appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti privati.

In particolare, previo accertamento circa l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, può conferire Incarichi ove ricorrano tutte le seguenti condizioni⁸:

l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento dell'Istituto scolastico conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Istituto conferente;

la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95- via Mario Lazzeri snc – 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



8 Si veda sul punto Sentenza Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, 9 giugno 2017, n. 88: «[...] *Il conferimento di un Incarico esterno, di consulenza, di studio, o di collaborazione non è assolutamente vietato, ma sottostà ad alcuni presupposti, che la normativa e la giurisprudenza ha progressivamente affinato, ma che già nel 2005 si incentravano: a) sulla mancanza di risorse interne utilizzabili; b) sulla necessità che gli incarichi individuali fossero (e siano) conferiti ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata (dunque temporanei), luogo, oggetto e compenso*».

la prestazione deve essere temporanea e l'eventuale proroga dell'Incarico originario è consentita:

-in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'Incarico⁹;

-per motivi di urgenza e necessità indifferibili al fine di garantire la continuità del servizio, perfezionando il compenso con ore aggiuntive;

la durata, l'oggetto e il compenso della collaborazione devono essere preventivamente determinati.

L'art. 7, comma 6 prevede, inoltre, che gli Incaricati debbano essere «*esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria*».

In linea generale, secondo gli orientamenti del DFP, il destinatario dell'Incarico deve aver conseguito almeno una laurea magistrale o titolo equivalente, attinente all'oggetto della collaborazione¹⁰.

La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/08 dell'11 marzo 2008 ha, inoltre, precisato che «*Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le Amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore*».

La norma prevede, in ogni caso, che, ferma la necessità di accertare l'esperienza maturata nel settore, il requisito della comprovata specializzazione universitaria non è richiesto qualora vi sia la stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D. Lgs. n. 276/2003¹¹.

9 Sul punto, si veda la Deliberazione Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo, 13 febbraio 2014, n. 3, nella quale è riportato quanto segue: «*Sul punto, la giurisprudenza di questa Sezione è costante nell'interpretare rigorosamente i limiti previsti dalla legge (cfr., a titolo esemplificativo, delibere 25/2010; 1/2012; 2/2012; 26/2012) ed, in argomento, sono intervenute anche numerose Circolari del Dipartimento della funzione pubblica (per tutte, n.2/2008) le quali hanno richiamato le Amministrazioni Pubbliche a valutare attentamente le proprie risorse, sia in termini organizzativi che di professionalità, proprio al fine di far ricorso ai contratti di collaborazione solo per esigenze temporanee ed a seguito di apposite e trasparenti procedure selettive. Posto quanto sopra, il provvedimento in esame non risulta conforme a legge, atteso che si pone in contrasto con il divieto di rinnovo dei contratti di collaborazione e, comunque, carente dei presupposti di temporaneità e straordinarietà della prestazione. Occorre rammentare che la ratio delle citate disposizioni è da ravvisarsi nell'intento di evitare che siano*

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 - via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



stipulati contratti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e che la "straordinarietà" si traduca in un modus operandi sistematico, circostanza che sembra ricorrere nella specie, atteso che era ben noto alla Scuola che il "Rapporto annuale" dovesse essere elaborato con cadenza periodica e ricorrente. Sul punto, non può condividersi l'argomentazione espressa dall'Amm.ne, secondo cui, siccome l'attribuzione del contratto è avvenuta a seguito di una procedura selettiva, non debba essere considerato rinnovo, bensì "altro" Incarico. Invero, il divieto di rinnovo introdotto dall'art.1, comma 147, della legge n. 228/2012 deve essere inteso non solo con riguardo al soggetto destinatario, ma anche e soprattutto con riferimento all'oggetto della prestazione, poiché ciò che la norma mira a scongiurare è la ripetizione di un negozio giuridico precedentemente instaurato, seppure nuovo e autonomo rispetto al precedente, che riveli incontestabilmente l'assenza dei requisiti di straordinarietà e limitatezza nel tempo dell'esigenza dell'Amministrazione, come ribadito [...]». In senso analogo, si vedano anche la Deliberazione Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo, 3 aprile 2014, n. 7 e la Deliberazione Corte dei conti, Sezione Centrale del controllo, 24 febbraio 2016, n. 6.

10 Si vedano, ad esempio, la Nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, 21 gennaio 2008, prot. 3407 e il Parere 51/08 del 14 ottobre 2008.

11 Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito in merito che rimane ferma, altresì, la necessità di accertare la maturata esperienza nel campo che, per le fattispecie per le quali si prescinde dalla specializzazione universitaria, presupporrebbe la preventiva individuazione di parametri sostanziali che facciano da criteri guida per la comparazione dei curricula, nel rispetto di esigenze di trasparenza, imparzialità e meritocrazia (Parere n. 202/4 del 20 gennaio 2011). Si veda in merito anche il Parere Corte Conti Piemonte, 14 ottobre 2008, n. 27, ove si afferma che «*Seguendo il dato testuale delle disposizioni attualmente vigenti, risulta in primo luogo evidente come la previsione di una "particolare" e "comprovata" specializzazione, di per sé, stia a significare la necessità che il destinatario dell'incarico sia in possesso di conoscenze specialistiche specifiche, ovvero inerenti al tipo di attività professionale oggetto dell'Incarico, e che tali competenze risultino accertabili da idonea documentazione*».

Gli atti e i contratti relativi all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 sono assoggettati a verifica preventiva della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) *bis*, della Legge del 14 gennaio 1994, n. 20.

In tali casi, ai sensi del comma 1-*bis* del succitato art. 3 della Legge 20/1994, la competenza ad effettuare il controllo preventivo spetta alla Sezione centrale del controllo di legittimità¹².

Si precisa, che la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione centrale di controllo, 12 novembre 2009, n. 20, ha, tuttavia, specificato che talune tipologie di Incarichi non devono essere oggetto di controllo da parte della Corte dei Conti, ossia: «[...] a) *le esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali dell'Amministrazione, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero Incarichi di consulenza, studio e ricerca; b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione; c) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione; d) gli appalti, i contratti e gli Incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture, atteso che trattasi di un "corpus" autonomo che trova in se stesso la propria compiuta disciplina; e) gli Incarichi di docenza*»¹³.

La Deliberazione della Corte dei Conti n. 16 del 19 giugno 2012¹⁴, adottata dalla Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ha inoltre espresso un rilevante principio per ciò che concerne i controlli della Corte dei Conti nei casi di affidamenti finanziati con fondi comunitari.

Nel dettaglio, tale delibera ha previsto che : «[...] *il rapporto tra i commi 1 e 4, del più volte citato art. 3, della legge n. 20 del 1994, va dunque correttamente definito nel senso che, ferma restando la obbligatorietà del controllo preventivo sui singoli atti, nei limiti in precedenza individuati, la Corte possa e debba procedere anche al controllo*

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95- via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



successivo sulle gestioni fuori bilancio, al fine di verificarne la complessiva legittimità e regolarità, anche in relazione agli obiettivi che la gestione stessa nella sua unitarietà deve raggiungere. [...] Ad avviso del Collegio, pertanto, il decreto in esame, che approva un contratto passivo di importo superiore al decimo del valore in ECU stabilito dalla disciplina comunitaria per l'aggiudicazione dei contratti di appalto d'opera, deve essere assoggettato al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g)

Alla luce di quanto riportato si rileva dunque che, in caso di affidamenti finanziati con fondi comunitari, verrà effettuato un controllo di natura preventivo sui singoli atti, nei casi previsti dalla normativa, e un controllo successivo sulla gestione¹⁵.

12 Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge 20/1994, i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso il suddetto termine i provvedimenti divengono esecutivi.

13 Sul punto, con riferimento agli Incarichi di docenza, si vedano anche la Deliberazione Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo, 14 luglio 2011, n. 12, la Deliberazione Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 16 del 15 settembre 2011 e la Deliberazione Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo, 16 novembre 2017, n. 7. Con riferimento all'attività di ricerca connessa alla successiva docenza, e dunque all'esclusione della stessa dal controllo preventivo, si veda la Deliberazione n. 6 del 1° marzo 2011.

14 Nello stesso senso, la Deliberazione Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, 16 settembre 2010, n. 20.

15 Sul punto si veda anche la delibera, Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, 25 marzo 2010, n. 7.

Di seguito si precisa relativamente al punto 3.5):

L'obbligo di ricorrere a procedure comparative potrà essere derogato in casi eccezionali e congruamente motivati (a titolo esemplificativo, nei casi di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico o di procedura comparativa andata deserta).

Sul punto, rileva quanto ribadito dalla Deliberazione della Corte di Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte n. 39/2018 «[...] Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, infatti, le deroghe a tale principio hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali "procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale" (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 122/2014/REG ed in senso analogo, ex multis, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 61/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 59/2013 n. 59;

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 - via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 22/2015/REG; Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 28/2013/REG) [...].».

Con riferimento al conferimento di prestazioni occasionali, si rileva come non siano riscontrabili specifiche previsioni normative né in merito alla definizione della nozione di “occasionalità”, né in merito alle modalità di affidamento di tali contratti (ad es., necessità o meno di espletare una procedura comparativa).

In considerazione di quanto sopra, si precisano, comunque, orientamenti non unanimi nella prassi e nella giurisprudenza e, in particolare:

a) alcune fonti affermano la possibilità di affidare in via diretta i suddetti incarichi, quali, ad esempio:

Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del DFP, in base alla quale: «Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

Deliberazione Corte di Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 5 aprile 2018, n. 39, la quale prevede la possibilità di affidare l'incarico «in via diretta e fiduciarmente, senza l'esperimento di procedure di selezione» ove abbia ad oggetto «[...] prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 [...]»;

Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, 12 settembre 2017, n. 134: «[...] Invece, relativamente all'ultima versione dell'art. 54, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto di incarichi viene previsto qualora si ravvisi la necessità di avvalersi di "prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di un'unica giornata o sessione formativa": in questo caso, come già ribadito con deliberazione n. 113/2016/REG, l'affidamento senza procedura comparativa è consentito limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di una singola giornata. [...]».

b) altri orientamenti affermano che anche le prestazioni occasionali debbano essere precedute da una procedura pubblica comparativa:

Deliberazione Corte dei Conti Piemonte, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 16 ottobre 2019, n. 80: «[...] Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, le deroghe al principio secondo cui gli incarichi esterni devono essere conferiti sulla base di una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali “procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazioni n. 122/2014/SRCPIE/REG e n. 24/2019/REG). In particolare, appare non rispondente a tale giurisprudenza la previsione dell'art. 10, comma 1, lettera b) del Regolamento nella parte in cui consente l'affidamento dell'incarico senza obbligo di procedure comparative “per le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscano in una sola azione o prestazione” [...].»;

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95- via Mario Lazzeri snc – 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 8 giugno 2015, n. 98: «[...] *qualsivoglia pubblica amministrazione può legittimamente conferire ad un professionista esterno un incarico di collaborazione, di consulenza, di studio, di ricerca o quant'altro, mediante qualunque tipologia di lavoro autonomo, continuativo o anche occasionale, solo a seguito dell'espletamento di una procedura comparativa previamente disciplinata ed adottata e adeguatamente pubblicizzata, derivandone in caso di omissione l'illegittimità dell'affidamento della prestazione del servizio[...]* Pertanto, il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza: a) procedura comparativa andata deserta; b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "particolare urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico" (ex plurimis, deliberazione Sez. Contr. Lombardia n. 67/2012). [...]».

Art. 9

(Tipologie di rapporti negoziali)

1. L'Istituzione Scolastica può stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), o collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.).
2. I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell'Istituzione Scolastica, in qualità di committente.
3. I contratti di prestazione d'opera intellettuale possono essere stipulati dall'Istituzione Scolastica per prestazioni frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento. L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 e dell'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997.
4. Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) devono concretizzarsi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzata dal committente.
5. Qualora l'Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione procede a formalizzare un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di Incarico.

A partire dal 1° luglio 2019, in considerazione di quanto contenuto all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, è fatto divieto di stipulare una specifica tipologia di contratti di collaborazione, ossia quelli aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente **personali, continuative** e le cui modalità di esecuzione siano **organizzate dal committente** anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione).¹⁶ Si rinvia, per maggiori dettagli in merito a tale aspetto, al paragrafo relativo ai contratti di collaborazione, coordinata, continuativa.

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 - via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



16 L' art. 1, comma 284, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) intervenendo su tale materia, ha previsto, seppur limitatamente alle Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, la possibilità di derogare a quanto indicato dal citato art. 7, comma 5-bis, mediante l'attribuzione di Incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

4.1 I CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO O CONTRATTI D'OPERA

Ai sensi dell'art. 2222 c.c., il contratto di lavoro autonomo è il rapporto negoziale nel quale l'Incaricato si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente.

Rientrano nella categoria dei contratti d'opera i «contratti di prestazione d'opera intellettuale» (art. 2229 e ss. c.c.), i quali ricomprendono l'esecuzione di una prestazione frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997, recante «*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*», è espressamente consentita alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti, per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Tale previsione è richiamata altresì dal citato art. 43, comma 3, del Regolamento.¹⁷

Il contratto di lavoro autonomo, a livello temporale, può connotarsi come rapporto “occasionale” o “continuativo”. Per i contratti di carattere occasionale, con particolare riferimento alla necessità o meno di svolgere procedure comparative, si rinvia al precedente paragrafo “Procedure per il conferimento di incarichi individuali”.

Il contratto d'opera deve essere tenuto distinto dal contratto di **appalto di servizi**¹⁸, definibile come il «*contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro*» (art. 1655 c.c.).¹⁹

Il contratto di appalto di servizi condivide con il contratto d'opera professionale la caratteristica dell'onerosità, ma se ne differenzia in quanto l'appaltatore è necessariamente un soggetto munito di un **apparato strumentale di persone e mezzi che prevale sull'attività individuale**, e che svolge la propria attività **in forma imprenditoriale**, ai sensi dell'art. 2082 c.c., assumendosi, peraltro, i rischi dell'esercizio dell'attività anche tramite l'esposizione al fallimento.

Come chiarito dalla giurisprudenza, pertanto, la differenza tra le tipologie di contratto in parola è costituita, essenzialmente, dalla circostanza che mentre nel contratto di appalto l'esecuzione avviene mediante un'**organizzazione imprenditoriale** cui l'obbligato è preposto, nel contratto d'opera l'esecuzione ha luogo con il prevalente lavoro del professionista²⁰.

Con riferimento agli affidamenti effettuati da soggetti pubblici, la Corte dei Conti e la Giurisprudenza Amministrativa, in continuità rispetto ai principi generali sopra descritti, hanno elaborato i seguenti criteri discretivi tra consulenze e appalti di servizi:



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



Profilo organizzativo (Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, 30 maggio 2016, n. 162²¹; Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Puglia, 20 marzo 2014, n. 63²²):

-nell'appalto di servizi, la prestazione è svolta con mezzi e personale all'interno di una struttura organizzata;

-nell'incarico individuale, l'esecuzione delle prestazioni non necessita di una struttura organizzata;

Elemento personalistico (Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Campania, 18 luglio 2018, n. 88²³; Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, 7 giugno 2013, n. 236²⁴; Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Liguria, 17 giugno 2013, n. 54²⁵):

-nell'appalto di servizi, l'appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale, con gestione a proprio rischio;

-nell'incarico individuale, assume rilievo qualificante l'elemento personalistico della prestazione intellettuale del soggetto esecutore.

17 I contratti di prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 40 della L. 449/1997 devono essere limitati a sopperire a particolari e motivate esigenze educative e didattiche relative ad attività o progetti deliberati nel POF.

18 Si rileva, inoltre, l'importanza di rispettare nei contratti di appalto di servizi, quanto indicato nelle Linee Guida A.N.AC. n. 15 recanti «*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*» approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 5 giugno 2019. Si riporta quanto indicato nelle citate Linee Guida al punto 2.4: «*L'interesse personale dell'agente, che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all'astensione, tra le quali va considerata il potenziale danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.*».

19 Nella delibera A.N.AC. del 13 maggio 2020 n. 421, relativa ad una fattispecie inerente all'affidamento esterno del servizio di protezione dei dati personali (Incarico di DPO), è stata ritenuta la configurabilità dell'affidamento in termini di appalto di servizi, con conseguente obbligo di procedere alla selezione del contraente nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici.

20 V. Cass. civ., 4 febbraio 2004, n. 2115.

21 Con Deliberazione 30 maggio 2016, n. 162, la Corte dei Conti della Lombardia si è pronunciata sulla natura dell'incarico che il Comune di Grassobbio aveva conferito ad alcuni avvocati per la predisposizione delle norme della variante del Piano di governo del territorio e di altre regolamentazioni, precisando che: «*L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo dell'organizzazione, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il prestatore d'opera, di converso, pur avendo anch'egli l'obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione.*».

22 Più nel dettaglio, la Deliberazione Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, 20 marzo 2014, n. 63, ha specificato che: «*Le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l'esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, nonché dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d'opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma [...] L'elemento discrezionale tra appalto di servizi e contratto di collaborazione non è né il conseguimento per l'amministrazione di un risultato finale mediante il conferimento dell'incarico, né la*

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 - via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



circostanza che l'attività non importa obblighi di presenza fissa in ufficio, ma la presenza o meno, in capo all'affidatario, di un'organizzazione imprenditoriale con assunzione del rischio della prestazione oggetto del contratto. In assenza di tali elementi, con conseguente rilevanza dell'elemento personalistico della prestazione intellettuale, l'incarico da affidare rientra necessariamente nella categoria degli studi, consulenze e delle collaborazioni autonome soggette alla disciplina di cui agli artt. 3, comma 55 e 56, L. n. 244 del 2007, e 6, comma 7, D.L. n. 78 del 2010, fermi restando i presupposti d'oggettiva impossibilità ed eccezionalità per legittimare l'affidamento all'esterno (che dovrà essere adeguatamente motivato sotto tale profilo) ed in merito alla non esternabilità delle attività rientranti tra le funzioni essenziali dell'ente».

23 In particolare, la Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Campania, n. 88/2018 si è pronunciata in tal senso «E' evidente, ripercorrendo gli approdi giurisprudenziali [...] che nella fattispecie in esame sia prevalente il "carattere personale o intellettuale della prestazione" nella persona del Dott. omissis, anziché quello imprenditoriale in cui assume rilievo, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.), ovvero l'organizzazione dei mezzi necessari. L'attività resa dal Dott. omissis si configura, infatti, come evidenziato dalla documentazione acquisita e su indicata, come una prestazione d'opera intellettuale con obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, con lavoro prevalentemente proprio e senza una necessaria organizzazione (art. 2222 c.c.)».

24 In particolare, la Deliberazione Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 7 giugno 2013, n. 236, si è pronunciata su un incarico avente ad oggetto «l'elaborazione di dati informatici, bonifica archivi e svolgimento di attività istruttorie finalizzate alla gestione dell'ufficio tributi comunale», ritenendo che tale prestazione professionale abbia carattere di **complessità e continuità** tali da richiedere una **stabile organizzazione imprenditoriale**, con assunzione del rischio di esecuzione dell'opera a carico dell'assuntore della prestazione. Ritiene la Corte che: «[...] nella consulenza, assume rilievo qualificante l'elemento personalistico della prestazione intellettuale, e dunque appare assai dubbio affidare l'esecuzione di detta prestazione ad un soggetto giuridico di tipo societario e non ad un professionista che detenga le caratteristiche di elevata professionalità richieste dalla natura dell'incarico e dall'oggetto della prestazione».

25 La Deliberazione Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, 17 giugno 2013, n. 54, ha ritenuto che: «Gli incarichi di collaborazione (autonoma), studio, ricerca e consulenza, rientrano nelle prestazioni d'opera intellettuale, fattispecie del più ampio genus dei contratti d'opera. Circa la differenza tra prestazione d'opera professionale (intellettuale) e appalto di servizi: l'incarico professionale (ex artt. 2222-2238 c.c.), riconducibile al modello della locatio operis, si caratterizza per la rilevanza che assume la personalità della prestazione resa dall'esecutore; diversamente, l'appalto di servizi ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale (eccetto quanto disposto dall'art. 91, D.Lgs. 163/2006 per gli incarichi di progettazione). Gli appalti di servizi si caratterizzano per la prestazione imprenditoriale di risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale, diversamente da quanto previsto nella locatio operis in cui prevale l'elemento personale e fiduciario. Solo gli appalti di servizi sono disciplinati dal codice dei contratti pubblici e relativo elenco-allegato II. La qualificazione degli Incarichi come contratti di collaborazione, ossia contratti d'opera professionale, determina de plano l'applicazione dell'art. 3, commi 55-56, L. 244/2007, poiché la norma in esame si applica a tutti i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, senza esclusioni/eccezioni».

Analoghe considerazioni sono state sviluppate dalla Giurisprudenza Amministrativa²⁶:

TAR Lazio, Roma, sez. II-Ter, 5 aprile 2017, n. 4243: «Osserva il Collegio che la consulenza professionale è assimilabile – come ha riconosciuto anche la giurisprudenza della Corte dei conti - al contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, che è considerato una species del genus contratto di lavoro. Tale tipo negoziale ricomprende l'esecuzione di una prestazione frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza. L'appalto di servizi (e quindi anche il subappalto) differisce tuttavia dall'attività di consulenza in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore»;

Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730: «Le norme in tema di appalti di servizi vengono, in definitiva, in rilievo quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione, altrimenti atteggiandosi a

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95- via Mario Lazzeri snc – 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



mera prestazione di lavoro autonomo in un servizio (nella fattispecie, legale), da adeguare alle utilità indicate dall'ente, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato»;

Cons. Stato, Sez. IV, 29 agosto 2001, n. 4573: *«L'attività professionale di redazione di strumenti urbanistici resa a favore di un ente pubblico si configura come prestazione d'opera intellettuale e non come appalto di servizi atteso che l'appaltatore deve essere necessariamente una media o grande impresa e che, mentre l'oggetto dell'appalto di servizi è una prestazione imprenditoriale di un risultato, nel contratto d'opera, viceversa, è una prestazione intellettuale, senza che sia presupposta un'organizzazione di mezzi l'utilizzazione di un lavoro altrui».*

26 Con specifico riferimento all'affidamento dei servizi legali si riportano due recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa: Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018: *« In relazione alla prima questione, deve rilevarsi che le prestazioni di servizi legali – alla luce della causa, intesa come funzione economico-individuale dell'operazione negoziale – possono essere inquadrare in due differenti tipologie di contratti a seconda della esigenze da soddisfare e dunque della funzione svolta. In primo luogo, viene in rilievo il contratto d'opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.). E' questa l'ordinaria modalità attraverso la quale i servizi legali vengono prestati. [...] In secondo luogo, può venire in rilievo anche un contratto di appalto di servizi, il quale presuppone che l'appaltatore, invece, esegua la prestazione servendosi dell'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 cod. civ.) I servizi legali, avendo riguardo alla funzione concreta perseguita dalle parti, possono essere resi anche in questo diverso contesto negoziale. Ciò si verifica quando il cliente richiede una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati che si impegnano a trattare l'intero contenzioso del cliente stesso»; T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 11 luglio 2019, n. 1271: « Con la sentenza n. 2730 dell'11 maggio 2015, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha stigmatizzato la differenza ontologica che, "ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica».*

4.2 I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA, CONTINUATIVA

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. sono contratti che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzate dal committente.

Le principali caratteristiche di tale tipologia contrattuale sono state così sintetizzate dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004:

continuità, trattandosi di rapporto che deve protrarsi nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;

coordinazione, da intendersi quale necessaria sussistenza di un vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente, nonché in termini di stretta connessione con le finalità di quest'ultimo;

autonomia del collaboratore e correlata assenza di un vincolo di subordinazione con il committente, caratteristiche dalle quali consegue che *«il collaboratore non deve essere in alcun modo limitato nel proprio potere decisionale in ordine alla esecuzione del servizio prestato, sebbene il committente non possa essere totalmente estromesso da*

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95- via Mario Lazzeri snc – 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



qualsiasi scelta che riguardi l'esecuzione dell'opera o del servizio pattuito potendo, invece, verificare e controllare le modalità di esecuzione delle attività affidate, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati»;

prestazione prevalentemente personale, in virtù della quale l'Incaricato può fare ricorso a propri collaboratori solo in via estremamente limitata.

Con riferimento ai principali elementi distintivi rispetto ai contratti di lavoro subordinato, la Circolare 4/2004 ha specificato che nei co.co.co. il collaboratore gestisce in autonomia il tempo di lavoro, senza obblighi di prestazione oraria e senza possibilità per il committente di effettuare controlli sulle presenze.

Tali contratti si connotano pertanto per l'esistenza di un coordinamento tra committente e collaboratore, senza tuttavia prevedere un potere organizzativo del primo nei confronti del secondo, anche in merito ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione).

Come già ricordato innanzi, infatti, i rapporti connotati da etero-organizzazione del committente ricadono nel divieto di cui all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, così come riformato dal D.Lgs. 75/2017, il quale prevede che *«È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro»*²⁷.

I contratti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale, nonché le ulteriori conseguenze negative previste dall'articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001.

Tale divieto, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, del D.Lgs. 75/2017, si applica agli Incarichi individuali sottoscritti **a partire dal 1° luglio 2019**²⁸.

Sulla differenza tra coordinazione²⁹ ed etero-organizzazione si può richiamare, in primo luogo, una recente pronuncia della Corte d'Appello di Torino del 4 febbraio 2019, n. 26, la quale ha chiarito che: *«Pur senza "sconfinare" nell'esercizio del potere gerarchico, disciplinare (che è alla base della eterodirezione) la collaborazione è qualificabile come etero-organizzata quando è ravvisabile un'effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente, in modo tale che la prestazione lavorativa finisce con l'essere strutturalmente legata a questa (l'organizzazione) e si pone come un qualcosa che va oltre alla semplice coordinazione di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., poiché in detta ipotesi è il committente che determina le modalità della attività lavorativa svolta dal collaboratore»*³⁰.

In tale pronuncia, il Collegio ha statuito inoltre che il citato art. 2 del D.Lgs. 81/2015 *«individua un terzo genere, che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 c.c. e la collaborazione come prevista dall'articolo 409 n.3 c.p.c., evidentemente per garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito della evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si stanno sviluppando. Postula un concetto di etero-organizzazione in capo al committente che viene così ad avere il potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore e cioè la possibilità di stabilire i tempi e i luoghi di lavoro»*.

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 - via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



La Corte di Cassazione 24 gennaio 2020, n. 1663, pronunciandosi sul medesimo caso e respingendo il ricorso della società di *delivery*, ha specificato che:

«[...] Una volta ricondotta la etero-organizzazione ad elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, si mette in evidenza (nell'ipotesi del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2) la differenza rispetto ad un **coordinamento stabilito di comune accordo dalle parti** che, invece, nella norma in esame, è imposto dall'esterno, appunto etero-organizzato. Tali differenze illustrano un regime di autonomia ben diverso, significativamente ridotto nella fattispecie del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2: integro nella fase genetica dell'accordo (per la rilevata facoltà del lavoratore ad obbligarsi o meno alla prestazione), ma non nella fase funzionale, di esecuzione del rapporto, relativamente alle modalità di prestazione, determinate in modo sostanziale da una piattaforma multimediale e da un applicativo per smartphone [...].»;

«[...] Il riferimento ai tempi e al luogo di lavoro esprime solo una possibile estrinsecazione del potere di **etero-organizzazione**, con la parola "anche" che assume **valore esemplificativo**. [...] Del resto, è stato condivisibilmente rilevato che le modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa lo sono, nell'attualità della rivoluzione informatica, sempre meno significative anche al fine di rappresentare un reale fattore discretivo tra l'area della autonomia e quella della subordinazione [...].»;

«[...] se l'elemento del coordinamento dell'attività del collaboratore con l'organizzazione dell'impresa è comune a tutte le collaborazioni coordinate e continuative, secondo la dizione dell'art. 409, comma 3, cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) della legge n. 81 del 2017, nelle **collaborazioni non attratte nella disciplina dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015** le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo tra le parti, mentre nel caso preso in considerazione da quest'ultima disposizione tali **modalità sono imposte dal committente**, il che integra per l'appunto la **etero-organizzazione** che dà luogo all'applicazione della disciplina del **lavoro subordinato** [...].».

27 La Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha rilevato che le amministrazioni possono sottoscrivere contratti di collaborazione che non abbiano le caratteristiche di eterointegrazione vietate dal comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e che rispettino i requisiti di cui al comma 6 del succitato art. 7.

28 Per l'efficacia del divieto, si veda l'art. 1, comma 1131, lett. f), della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018. Sul punto, la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante «*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*», ha precisato che il divieto si applica soltanto ai contratti sottoscritti a partire dalla suddetta data, ma non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispiegano i propri effetti anche in un periodo successivo. Nello stesso senso si è espressa anche la Deliberazione Corte dei conti, Sezione centrale controllo di legittimità, 23 dicembre 2015, n. 37, la quale ha precisato che: «*Il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione con personale esterno previsto dall'articolo 2, comma 4, d.lgs. 81/2015 si applica soltanto ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2017, ma non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispiegano i propri effetti anche in un periodo successivo alla predetta data*». Il principio può essere esteso alla nuova disciplina normativa, attesa la corrispondenza del disposto, per cui si può ritenere che il divieto per le Amministrazioni Pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica soltanto ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 [leggasi oggi, 1° luglio 2019, n.d.r.], ma non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispiegano i propri effetti anche in un periodo successivo alla predetta data».

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 - via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



29 Per quanto afferisce alla “coordinazione” di cui all’art. 409 c.p.c., si rileva quanto disposto dalla Corte d’Appello di Roma, Sez. lavoro, Sent., 18 giugno 2019 «[...] i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa [...]».

30 Nel caso in esame la Corte d’Appello di Torino ha ravvisato la etero-organizzazione ex art. 2 D.Lgs. 81/2015 perché gli appellanti (fattorini di una nota società di delivery) lavoravano sulla base di una “turnistica” stabilita dalla società. La committente determinava le zone di partenza, venivano comunicati gli indirizzi di consegna e i tempi di consegna erano predeterminati.

Ulteriori pronunce si sono espresse sulla tematica in esame, a titolo esemplificativo, si richiama il Tribunale Roma 6 maggio 2019 n. 4243, che in merito a un ricorso presentato da alcuni lavoratori impiegati nello svolgimento dell’attività di collaborazione “out bound” di call center, ha statuito che «Ciò significa che il lavoratore etero-organizzato resta, tecnicamente, “autonomo” ma per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza, il rapporto è regolato nello stesso modo. Viene, pertanto, fatto salvo l’assetto negoziale stabilito dalle parti in sede di stipulazione del contratto con l’estensione delle tutele previste per i rapporti di lavoro subordinato». Nella stessa pronuncia il tribunale ha inoltre disposto che «[...] Infine, tali rapporti di collaborazione si devono concretare in prestazioni di lavoro “le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, così enucleando l’elemento della “etero-organizzazione”, che appare certamente qualcosa di più invasivo rispetto al mero “coordinamento” con il committente, tipico delle co.co.co. di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., nelle quali le modalità di esecuzione della prestazione sono il frutto di un accordo delle parti, ma rappresentando necessariamente qualcosa di meno rispetto all’esercizio del potere direttivo e di conformazione (eterodirezione) della prestazione da parte del datore di lavoro. [...]».

4.3 CONFERIMENTO DI INCARICHI AGGIUNTIVI

Qualora l’Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l’istituto delle collaborazioni plurime, si procederà a formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale, secondo prassi adottata dalle Istituzioni Scolastiche avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:

- i. durata dell’Incarico;
- ii. oggetto dell’Incarico;
- iii. obblighi derivanti dall’espletamento dell’Incarico;
- iv. indicazione del compenso e altri eventuali corrispettivi.

4.4 I CONTRATTI DI PRESTAZIONE SALTUARIA

Il contratto di **prestazione saltuaria**, ai sensi dell’articolo 54-bis, comma 13, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, è il contratto mediante il quale una Pubblica Amministrazione può acquisire, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro determinati limiti di importo e alle condizioni e con le modalità definite dalla normativa.

Si precisa che i contratti di prestazione saltuaria, da non confondere il “contratto di lavoro autonomo per prestazione occasionale”, possono essere stipulati solo nei casi in cui i sussistano presupposti specifici indicati dalla succitata norma, quali:

il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale;

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95- via Mario Lazzeri snc – 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

*Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy*



il rispetto del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile;

esigenze temporanee o occasionali delineate nel medesimo art. 54-*bis*, comma 7 e di seguito riportate:

- o svolgimento di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- o svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- o svolgimento di attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- o organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

PARTE III

FASE CONTRATTUALE ED ESECUTIVA

Art. 10

(Stipula del contratto e della lettera di Incarico)

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all'esito della procedura comparativa.
2. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:
 - a) parti contraenti;
 - b) oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - c) durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
 - d) corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali;
 - e) modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - f) luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
 - g) previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
 - h) possibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di recedere ad *nutum* dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
 - i) previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;
 - j) informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - k) disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - l) dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95- via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



3. Qualora l'Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:

- a) durata dell'Incarico;
- b) oggetto dell'Incarico;
- c) obblighi derivanti dall'espletamento dell'Incarico;
- d) indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

Art. 11

(Durata dell'Incarico)

1. La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell'art. 7 comma 6, del T.U.
2. L'Istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'Incaricato, nell'invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto.
3. La lettera di Incarico, nell'ipotesi di affidamenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.

Art. 12

(Fissazione del compenso)

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell'Incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e delle disponibilità finanziarie programmate.
2. Si applicano, in ogni caso, le norme o i CCNL che disciplinano nel dettaglio i compensi (ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95).
3. La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

Art. 13

(Obblighi fiscali e previdenziali)

1. Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
2. Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato.

Art. 14

(Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'Incarico)

1. Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il D.S. ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l'applicazione di penali o l'utilizzo di clausole risolutive espresse.

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it - grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95 - via Mario Lazzeri snc - 58100 Grosseto (GR)



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



Art. 15

(Controllo preventivo della Corte dei Conti)

1. L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f- bis) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
2. Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli Incarichi oggetto del presente Schema di Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e gli Incarichi di docenza (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).

Art. 16

(Obblighi di trasparenza)

1. L'Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell'esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.
2. In caso di Incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni, la scuola è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/2013.
3. Gli Incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.
4. Rispetto a quest'ultima tipologia di Incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal conferimento dell'Incarico e per i tre anni successivi:
 - gli estremi dell'atto di conferimento dell'Incarico;
 - il *curriculum vitae*;
 - i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
5. L'Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 33/2013, relativi agli Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

PARTE IV

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Art. 17

(Modifiche al presente Schema di Regolamento)

1. Eventuali modifiche del presente Schema di Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.
2. Il presente Schema di Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.

Art. 18



LICEO STATALE 'Antonio Rosmini'

Grosseto

Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo del Made in Italy



(Entrata in vigore)

Il presente Schema di Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, ed è reso pubblico sul sito internet dell'Istituzione scolastica.

LICEO STATALE 'A. Rosmini' - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto (GR)

e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it

tel. 0564-48.44.75 - web <http://www.rosminigrosseto.it> C.F. 80001480534

Sede Cittadella dello Studente: tel. 0564-48.44.95– via Mario Lazzeri snc – 58100 Grosseto (GR)